

## Delibera n° 84

Estratto del processo verbale della seduta del  
**24 gennaio 2020**

**oggetto:**

LR 26/2014, ART 47. ATTIVITÀ DI CENTRALIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE. PROGRAMMA 2020-2022.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	assente

**Gianni CORTIULA**      Vicesegretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) relativo al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, in base al quale le Regioni possono costituire centrali di acquisto che operano quali centrali di committenza, in favore delle Amministrazioni ed Enti regionali, degli Enti locali, degli Enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

**Considerato** che il legislatore nazionale, proseguendo con le azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, ha introdotto nell'ordinamento giuridico il concetto di soggetto aggregatore, istituendo ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'Elenco dei soggetti aggregatori, di cui fa parte, fra gli altri, una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006;

**Considerato** inoltre che, l'articolo 9, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, prevede l'istituzione del Tavolo dei soggetti aggregatori, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi), che ne stabilisce anche i compiti, le attività e le modalità operative;

**Visto** in particolare l'articolo 9, comma 5, del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, nella parte in cui dispone che le Regioni costituiscono, ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, un soggetto aggregatore da includere di diritto nell'Elenco dei soggetti aggregatori di cui al sopra richiamato articolo 9, comma 1;

**Vista** la deliberazione di data 17 ottobre 2014, n. 1935, con cui è approvata, con decorrenza 1 novembre 2014, tra l'altro, l'istituzione del Servizio centrale unica di committenza, volto alla razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi;

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), ed in particolare il Titolo VI - Capo II - articoli da 43 a 55 e Capo II bis - articoli 55 bis e 55 ter;

**Atteso** che, con la succitata legge regionale, viene istituita la Centrale unica di committenza regionale, precisando attività e finalità della stessa nonché attribuendo alla stessa la qualifica di soggetto aggregatore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014;

**Visti** in particolare della succitata legge regionale:

- l'articolo 47, che prevede l'adozione da parte della Regione di un programma annuale con previsione triennale delle attività centralizzate da riservare alla Centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale, che viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno, con la specificazione, aggiunta dall'articolo 10, comma 22, della l.r. 13/2019, che il programma può individuare delle soglie al superamento delle quali i soggetti di cui all'articolo 43 devono ricorrere ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza;
- gli articoli 48 e 49, che attribuiscono alla Centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale la funzione di coordinamento della raccolta dei fabbisogni dell'Amministrazione e degli Enti regionali nonché, per il tramite delle Unioni territoriali

intercomunali (UTI), degli Enti locali, attività finalizzata alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per mezzo della centralizzazione dell'attività di committenza di cui all'articolo 47;

- l'articolo 54, il quale prevede a far data dal 1 gennaio 2015 che la Giunta regionale assicuri alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura, al fine di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 del d.l. 66/2014, anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori;

**Atteso** che le citate disposizioni degli articoli 48 e 49 della l.r. 26/2014 prevedono la trasmissione da parte dei soggetti obbligati alla Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi riferiti al triennio successivo, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di programmazione;

**Richiamato**, ancora, l'articolo 9 del citato d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, che al comma 3 testualmente prevede: *"Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione."*;

**Atteso** che, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del citato d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, l'11/07/2018 è stato adottato il DPCM di individuazione delle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà, a decorrere dall'anno 2018 (GU n. 189 del 16/08/2018);

**Richiamato** l'articolo 1, commi 512-517, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come modificato e, in particolare il comma 512, che dispone: *"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti"*;

**Ricordato** che, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della citata l.r. 26/2014 sono escluse

dall'ambito oggettivo di operatività del Servizio centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione si avvale della società *in house* Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, per i quali si applica l'articolo 7 della legge regionale 17/2014 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria);

**Vista** la legge regionale 27/2018 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale) che all'articolo 4, comma 4, della citata l.r. 27/2018, attribuisce ad un nuovo ente denominato Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) funzioni già attribuite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) – soppresso dal 1° gennaio 2019;

**Considerato** che l'articolo 44, comma 4 bis, della l.r. 26/2014, prevede che la Centrale unica di committenza regionale quando opera in qualità di Soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 66/2014, convertito dalla l. 89/2014, provvede anche alle acquisizioni di beni e servizi, di regola di competenza di diversi soggetti, qualora individuati con DPCM ai sensi del comma 3, dell'articolo 9 citato o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS (oggi ARCS) o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avalimento;

**Visto**, altresì, l'articolo 44, comma 4 bis 1, della l.r. 26/2014, il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avalimento di cui al comma 4 bis sopra citato;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2019, n. 2203 recante "Definizione dei criteri e delle modalità per l'esercizio dell'avalimento nell'ambito delle funzioni del Soggetto aggregatore della Regione autonoma FVG" e, in particolare, la parte in cui viene istituita una Cabina di regia per la definizione ed il coordinamento della programmazione e delle attività della Regione in qualità di Soggetto aggregatore;

**Dato atto** che, nell'ambito degli obiettivi di interesse pubblico delineati dallo Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di Soggetto aggregatore è chiamata a garantire complessivamente la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi prevista dalle disposizioni nazionali in materia;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni;

**Considerato**, in particolare, l'articolo 21, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all'obbligatorietà dell'adozione di un programma biennale di forniture e servizi, nonché dei relativi aggiornamenti annuali, contenente gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

**Considerato**, altresì, che il comma 6, dell'articolo 21 sopra citato prevede anche l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche di comunicare, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale;

**Visto** l'articolo 21, comma 8 del Codice dei contratti pubblici che prevede l'emanazione di un Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, con il quale definire le modalità e i criteri di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi;

**Visto** il Decreto Ministeriale 16/01/2018, n. 14 (GU n. 57 del 09/03/2018) "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

**Considerato** che, in base al quadro attuale, i termini previsti dalla normativa regionale in tema di programmazione degli acquisti di beni e servizi ben si coordina con quanto introdotto dalle nuove disposizioni di carattere nazionale descritte sopra;

**Rilevato** che, in questo complesso quadro normativo, la Centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale, in virtù delle funzioni attribuite dalla l.r. 26/2014 nonché dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, ha coordinato l'attività di raccolta fabbisogni per dare attuazione, per quanto di competenza, tanto alle disposizioni regionali quanto a quelle nazionali;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale è chiamata, fra l'altro, a programmare le acquisizioni in maniera unitaria, essendo iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti come unica amministrazione aggiudicatrice, pur se articolata su più centri di costo;

**Preso atto** che le Direzioni centrali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 della l.r. 26/2014 e dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici hanno trasmesso i dati programmatori così come aggregati ed armonizzati dal Servizio centrale unica di committenza;

**Preso atto** che con decreto n. 528/DGEN del 30/10/2019 il Direttore generale, a seguito della raccolta fabbisogni e della conseguente analisi effettuate dal Servizio centrale unica di committenza, ha approvato l'elenco unitario delle acquisizioni di forniture e servizi della Regione di importo superiore a 1 milione di euro, che è stato trasmesso al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori entro i termini previsti (nota prot. PADES-GEN-2019-5175-P del 30/10/2019), come previsto dall'articolo 21, comma 6 del Codice dei contratti pubblici;

**Preso atto**, altresì, che la programmazione a favore degli Enti locali si è concentrata sul fabbisogno potenziale in ambito regionale riferito a specifiche categorie merceologiche (da un lato parte di quelle previste dal DPCM 11/07/2018 e, dall'altro, quelle di possibile ulteriore interesse per la realtà regionale individuate sulla base delle voci di spesa di maggior rilievo come dalle risultanze dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

**Rilevato** che l'analisi effettuata esprime parzialmente il fabbisogno del territorio regionale, che dovrà essere affinato in sede di pianificazione delle gare inserite in programmazione;

**Preso atto** delle determinazioni della Cabina di regia riunitasi in data 19/12/2019 in merito alla programmazione del Soggetto aggregatore per quanto riguarda le categorie merceologiche del DPCM 11/07/2018 e gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui alla legge di stabilità 2016;

**Preso atto** infine che, sulla base dell'attività di analisi svolta, tenuto conto:

- di quanto comunicato al Tavolo dei soggetti aggregatori,
- delle risultanze trasmesse dagli uffici dell'Amministrazione ed Enti regionali,
- delle risultanze dell'analisi dei fabbisogni degli Enti locali,
- di quanto indicato dalla Cabina di Regia per quanto riguarda le categorie

merceologiche del DPCM 11/07/2018 e gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività di cui alla legge di stabilità 2016,

il Servizio centrale unica di committenza, sulla base di relazione allegata al presente provvedimento, ha predisposto il programma annuale 2020 e triennale 2020-2022 delle attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale da proporre per l'adozione di cui all'art. 47 della l.r. 26/2014;

**Ritenuta** la proposta in linea con le finalità individuate dall'articolo 43 della l.r. 26/2014 e con le disposizioni di carattere nazionale relative all'attività dei Soggetti aggregatori;

**Considerato** che il valore stimato delle singole iniziative sarà quantificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, che prevede, in particolare, al comma 4 il metodo di calcolo e al comma 7 il momento in cui procedere alla quantificazione che corrisponde all'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, all'avvio della procedura di affidamento del contratto;

**Ritenuto**, quindi, di adottare il programma denominato "Attività di centralizzazione della committenza della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014. Programma 2020-2022", così come individuato nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

**Atteso** che sul presente atto dovrà essere acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), per la parte di programmazione che interessa le funzioni della generalità degli enti locali, così come individuata nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

**Ricordato** che la suddetta programmazione può essere oggetto di revisione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 bis della l.r. 26/2014;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Su proposta** dell'Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

1. di adottare in via definitiva, per le motivazioni indicate in premessa, il programma denominato "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014. Programma 2020-2022", allegato n. 1 parte sostanziale ed integrante alla presente deliberazione, con esclusione della parte di programmazione che interessa, in via esclusiva o combinata, le funzioni della generalità degli enti locali, di cui all'allegato n. 2;
2. di adottare in via preliminare, per le motivazioni indicate in premessa il programma denominato "Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 47 della

legge regionale 26/2014. Programma 2020-2022”, allegato n. 2 parte sostanziale ed integrante alla presente deliberazione;

3. di trasmettere il presente atto al Consiglio della Autonomie locali, con richiesta, per le motivazioni espresse in premessa, di espressione del parere di competenza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b), della legge regionale 12/2015, per la programmazione che interessa le funzioni della generalità degli enti locali, di cui all'allegato n. 2;
4. di individuare ai sensi dell'articolo 47, comma 1 bis, della l.r. 26/2014 le soglie al superamento delle quali i soggetti di cui all'articolo 43 devono ricorrere ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza, come riportate negli allegati 1 e 2;
5. di subordinare la pubblicazione del programma sul sito istituzionale della Regione alle determinazioni conseguenti al parere del Consiglio delle Autonomie locali che andranno eventualmente ad incidere sul contenuto del “Attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza – Soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014. Programma 2020-2022”, di cui all'allegato n. 1;
6. di revisionare la suddetta programmazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 bis, della l.r. 26/2014 qualora ne ricorressero le condizioni;
7. di demandare al Servizio centrale unica di committenza gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL VICESEGREARIO GENERALE

IL PRESIDENTE